

## **Foglio Informativo Estero – Finanziamenti all'importazione**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Popolare Sant'Angelo  
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)  
Tel.: 0922 860200 – Fax: 0922 774515  
Email: [info@bancasantangelo.com](mailto:info@bancasantangelo.com)  
pec: [direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com](mailto:direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com)  
Sito internet: [www.bancasantangelo.com](http://www.bancasantangelo.com)  
n° iscrizione albo della Banca d'Italia 1571  
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840  
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

### **CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO ALL'IMPORTAZIONE**

Il Fido per finanziamenti all'importazione è il contratto con il quale la Banca si impegna a concedere, nei limiti del credito accordato, uno o più finanziamenti in euro o altra divisa al Cliente Non Consumatore per consentirgli di adempiere agli obblighi debitori verso un terzo soggetto estero.

Il finanziamento all'importazione è un'operazione che consente al Cliente l'immediato pagamento dei debiti derivanti da importazioni di merce e/o di servizi dall'estero senza distogliere liquidità dalla produzione. Inoltre, nel caso di finanziamenti in divisa, il rischio di cambio non sussiste se si utilizzano eventuali incassi in valuta per estinguere i finanziamenti stessi.

L'utilizzo da parte del Cliente della presente linea di credito è subordinato alla presentazione di documenti idonei a comprovare l'esistenza ed i termini precisi dell'operazione commerciale sottostante.

A tal fine, costituiscono documenti idonei:

- la fattura commerciale;
- la fattura proforma;
- la sales confirmation.

La fattura commerciale, la fattura proforma e la sales confirmation (di seguito anche "documenti esteri") devono riportare le seguenti indicazioni:

- la descrizione delle merci e/o i servizi forniti al Cliente importatore;
- l'ammontare dell'importo dovuto e la valuta nella quale è espresso detto importo;
- l'esatta denominazione e la sede della ditta esportatrice e del destinatario.

Salvo eventuali proroghe che la Banca riterrà di concedere a sua discrezione, su richiesta del cliente, la durata di ogni finanziamento all'import non può superare i tre mesi (90 giorni) prorogabile per successivi tre mesi (90 giorni).

#### Principali rischi (generici e specifici)

- rischio tasso; possibili variazioni dei saggi di interessi, determinate dalle fluttuazioni del mercato nazionale ed internazionale (finanziamenti anche in valuta diversa dall'Euro);
- rischio cambio; variabilità del tasso di cambio qualora la divisa del finanziamento sia diversa da quella del pagamento in favore del fornitore estero;
- rischio paese; è legato alle operazioni internazionali e si riferisce al caso in cui il debitore estero non possa adempiere alle proprie obbligazioni per cause dipendenti dalle variabili macroeconomiche del Paese (per esempio guerra, insurrezione, ecc. ecc.)

**FOGLIO INFORMATIVO**

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

**Decorrenza 12/11/2019**

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>Quanto può costare il finanziamento in Euro con utilizzo in Euro</b>	
<b>Operazione di anticipo documenti</b>	<b>Costo</b>
Accordato	€ 10.000,00
Durata massima	90 giorni
Tasso annuo	EURIBOR 3 MESI 360* + 7,50 p.p. (alla data del presente foglio pari a: 7,105%) *corrispondente a: -0,395% – valuta del 12.11.2019
Commissione di accordato	1,80%
Canone conto corrente ordinario <sup>1</sup>	€ 15,00
Spese comunicazioni periodiche	€ 1,00
<b>TAEG finanziamento in Euro</b>	<b>9,918%</b>

**Ipotesi finanziamento in Euro:** affidamento di € 10.000,00 con contratto a tempo indeterminato. Si assume che l'affidamento sia utilizzata per intero dal momento della conclusione del contratto (senza conversioni valutarie i cui costi incidono sul TAEG) ipotizzando una durata massima del singolo finanziamento all'importazione pari a 90 giorni (tre mesi).

L'applicazione dei tassi e delle condizioni economiche viene effettuato tenendo conto dei limiti stabiliti dalla Legge Anti-Usura.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito Internet della banca [www.bancasantangelo.com](http://www.bancasantangelo.com)

<sup>1</sup> Importo ricavato per stima.

**FOGLIO INFORMATIVO**

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

**Decorrenza 12/11/2019**

<b>Costi del servizio</b>	
Tasso annuo finanziamenti in euro (€)	<p>EURIBOR (relativo al periodo di riferimento)* + 7,50 p.p.</p> <p>*Il valore del parametro di indicizzazione, rilevato il giorno di accensione del finanziamento, dipende dalla periodicità del finanziamento stesso (Es. periodicità finanziamento: mensile, valore del parametro: Euribor 1 Mese 360; trimestrale, valore del parametro: Euribor 3 Mesi 360; etc.).</p>
Tasso annuo finanziamenti in valuta diversa da euro (€)	<p>LIBOR (relativo alla divisa del finanziamento)* + 7,50 p.p.</p> <p>*Il valore del parametro di indicizzazione, rilevato il giorno di accensione del finanziamento, dipende dalla periodicità del finanziamento stesso (Es. periodicità finanziamento: mensile, valore del parametro: Libor (divisa) 1 Mese; trimestrale, valore del parametro: Libor (divisa) 3 Mesi; etc.).</p>
Commissione annua per affidamenti (in percentuale sull'importo accordato)	1,800%
Durata massima finanziamento import	90 giorni con la possibilità di prorogare per altri 90 giorni
Spese conversione finanziamento	€ 5,00
Spese comunicazioni periodiche	€ 1,00 cartacea € 0,00 elettronica
Valuta di accensione	data operazione
Valuta di estinzione	data scadenza

## FOGLIO INFORMATIVO

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

Decorrenza 12/11/2019

### SIMULAZIONE DEL RISCHIO DI CAMBIO DERIVANTE DALL'APPREZZAMENTO DELLA DIVISA<sup>2</sup>

DIVISA	IMPORTO FINANZIAMENTO IN DIVISA	TASSO DI CAMBIO ALL'ACCENSIONE (listino chiusura del 08.11.2019)	CONTROVALORE IN EURO ALL'ACCENSIONE	TASSO DI CAMBIO ALL'ESTINZIONE (nell'ipotesi di apprezzamento del 20%)	CONTROVALORE IN EURO DA RIMBORSARE
AUD	100.000,00	1,60650	62.247,12	1,2852	77.808,90
CAD	100.000,00	1,45610	68.676,60	1,16488	85.845,75
CHF	100.000,00	1,09910	90.983,53	0,87928	113.729,41
GBP	100.000,00	0,86158	116.065,83	0,689264	145.082,29
JPY	100.000,00	120,72000	828,36	96,576	1.035,45
USD	100.000,00	1,10340	90.628,97	0,88272	113.286,21

### SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI

<b>Conto corrente ordinario per Imprese e professionisti</b>	Per le condizioni economiche del conto è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili in Filiale o sul sito internet <a href="http://www.bancasantangelo.com">www.bancasantangelo.com</a>
--	---

### ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

#### Estinzione anticipata

Il Finanziato può estinguere l'anticipo/finanziamento prima della scadenza o della sua eventuale proroga, con comunicazione scritta da parte del cliente con un preavviso di 15 giorni, in tal caso la Banca è autorizzata ad addebitare sul conto corrente di regolamento il capitale dell'anticipo/finanziamento nonché la commissione onnicomprensiva (commissione di accordato) e gli interessi previsti nel contratto.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto prima della scadenza dell'anticipo/finanziamento. La Banca provvede alla chiusura del rapporto il giorno del rimborso definitivo dell'anticipo/finanziamento e del pagamento di tutti gli oneri accessori.

#### Reclami

Il Correntista può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'U.S. Affari Legali e Societari della Banca Via Enrico Albanese, n.94, 90139 Palermo, 0917970152 fax: 0917970123, email: [reclami@bancasantangelo.com](mailto:reclami@bancasantangelo.com) pec: [direzione generale@postacert.bancasantangelo.com](mailto:direzione generale@postacert.bancasantangelo.com). La Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

Entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

In caso di risposta insoddisfacente, o fornita oltre i termini suddetti, il Correntista, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

-se la controversia non supera il valore di 100.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Correntista può consultare la "Guida Pratica-Conoscere l'arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti" disponibile presso tutte le Dipendenze e sul sito internet della Banca;

-al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) per l'attivazione del procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente, utilizzando la modulistica disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Resta comunque fermo il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

<sup>2</sup> I dati riportati nella tabella di simulazione sono forniti a mero titolo esemplificativo, in quanto potrebbero subire variazioni al variare del tasso di cambio.

**FOGLIO INFORMATIVO**

(Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – D.lgs.1/9/93 n.385 – Delibera CICR 4/3/03 – Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009)

**Decorrenza 12/11/2019**

**LEGENDA**

<b>Apprezzamento della Valuta</b>	Aumento del valore della divisa variabile rispetto all'unità monetaria della divisa fissa.
<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la Banca
<b>Finanziamento Import</b>	Il finanziamento all'importazione è un prestito che la Banca concede al cliente, per un periodo determinato (massimo 180 giorni), per consentirgli di regolare con bonifico bancario o con altro strumento di pagamento internazionale il debito nei confronti dell'estero conseguente all'importazione di merci.
<b>Conversione del finanziamento</b>	Si verifica quando il finanziamento all'importazione acceso in una determinata divisa (euro o valuta estera), su richiesta del cliente, viene trasformato in un'altra divisa.
<b>Proroga del finanziamento</b>	Si intende la richiesta, da parte del finanziato, di prolungamento della durata del finanziamento rispetto alla scadenza originariamente concordata per un massimo di ulteriori 90 giorni L'accoglimento della richiesta è a discrezione della Banca.
<b>Forex</b>	Forma abbreviata di Forex Exchange indica il mercato internazionale dei cambi.
<b>Estinzione del fido per finanziamenti all'importazione</b>	La facoltà del cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di finanziamento estero. L'estinzione comporta la chiusura dell'intero rapporto di fido per finanziamenti all'importazione.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via lettera, <i>fax</i> , <i>e-mail</i> ).
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.